

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CCVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.	
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	2425	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
BARBIERI ed altri: Concessione di una pensione di Stato ai ciechi civili (1974)		
BIANCHI BIANCA ed altri: Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili. (2645);		
PIERACCINI ed altri; Concessione di una pensione ai ciechi civili. (2935) . . . . .	2426, 2427	
PRESIDENTE . . . . .	2426, 2427	
BIASUTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	2426, 2427	
PIERACCINI . . . . .	2426	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Elevazione a lire 30 milioni del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente. (I.S.M.E.O) (3265) . . . . .	2427	
PRESIDENTE . . . . .	2427, 2428	
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	2427	
Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose. (3228) . . . . .	2428	
PRESIDENTE . . . . .	2428	
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	2428	
		PAG.
		<b>Disegni di legge (Discussione e rinvio):</b>
		Riordinamento dei diritti e compensi dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e al dipendente personale di collaborazione (3104) . . . . .
		2429
		PRESIDENTE . . . . .
		2429, 2431
		SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .
		2429, 2430, 2431
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
		2429, 2430, 2431
		TURNATURI . . . . .
		2429
		Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (2912) . . . . .
		2431
		PRESIDENTE . . . . .
		2431
		CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i> . . . . .
		2431
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
		2431
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		2431
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9,35.</b>
		TROISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedo.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mannironi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

Seguito della discussione delle proposte di legge

**Barbieri ed altri: Concessione di una pensione di Stato ai ciechi civili. (1974).** — **Bianchi Bianca ed altri: Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili. (2645).** — **Pieraccini ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (2935).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Barbieri, Pieraccini, Montelatici, Bianchi Bianca: Concessione di una pensione di Stato ai ciechi civili (1974); Bianchi Bianca, Bennani, Bettinotti, Tremelloni, Vigorelli, Cornia, Arata, Rossi Paolo, Salerno, Amadeo Ezio, Paganelli, Rapelli, Preti, Fietta, Lettieri, Giavi, Simonini, Longhena, D'Ambrosio, Rescigno, Parente: Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili (2645); Pieraccini, Saccenti, Ghislandi, Dami, Cessi, Faralli: Concessione di una pensione ai ciechi civili (2935).

Ricordo che delle tre proposte di legge suddette fu discusso ampiamente nella precedente seduta in sede legislativa del 27 febbraio 1953.

Pregho il relatore, onorevole Biasutti, di riassumere i termini della questione; comunico intanto che l'XI Commissione permanente (Lavoro) ha espresso nella sua seduta del 6 marzo corrente parere favorevole sulle citate proposte di legge.

BIASUTTI, *Relatore*. Le tre proposte di legge sopra indicate n. 1974, n. 2645, n. 2935, sono state interamente sostituite da un nuovo testo concordato tra me e l'onorevole Pieraccini.

Il testo della nuova proposta di legge, composto di tre articoli, è il seguente:

## ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-1954 il contributo ordinario, concesso con la legge 7 dicembre 1951, n. 1371, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, è elevato da lire 960 milioni a lire un miliardo e 440 milioni annui.

## ART. 2.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante utilizzo per 480 milioni del « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio del Ministero del tesoro.

## ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Naturalmente il titolo del nuovo testo di legge verrebbe ad essere il seguente: « Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno ».

Su questo nuovo testo il Governo ha dato, di massima, la sua adesione.

Come i colleghi vedono, il testo del primo articolo risolve la questione relativa al finanziamento da parte dello Stato. Tale finanziamento è stato elevato da 960 milioni a 1440 milioni.

In un primo tempo era stata ventilata l'idea anche di invitare il Governo a nominare una Commissione di vigilanza avente lo scopo di controllare la distribuzione dei fondi; ma, per quanto in linea di massima una sorveglianza possa essere augurabile, la nomina della commissione dovrebbe essere, a mio avviso, differita, per non creare disparità di trattamento fra questa e le altre unioni similari (per esempio, quella dei sordomuti), per le quali tale vigilanza non esiste. D'altra parte non si ritiene opportuno riesaminare ora tutta la materia, nominando commissioni anche per tutte le altre associazioni similari. La cosa potrà eventualmente essere decisa in un secondo tempo, tanto più che tutto l'argomento verrà ripreso nella prossima legislatura per una soluzione generale sia per i ciechi che per tutte le altre categorie di persone assistite.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe limitare la validità della legge ad un anno.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo nuovo testo presentato dal relatore onorevole Biasutti e dall'onorevole Pieraccini.

PIERACCINI. Dichiaro di essere favorevole, onorevole Presidente, a non mutare i termini della proposta di legge che reca il mio nome e che, come ha detto l'onorevole relatore, è stata concordata con il Governo che ha dato il suo consenso. Noi con questa legge compiamo un primo passo di doverosa giustizia verso la categoria dei ciechi civili: resta naturalmente insoluto una serie di problemi, fra cui quello dell'assegno vitalizio per il quale abbiamo già una generica promessa ministeriale; ma almeno arriveremo a chiudere la nostra legislatura con questo primo atto che servirà a estendere l'assistenza a tutti i ciechi, sia pure con sussidio ancora inadeguato,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

mentre fino ad oggi essa è stata limitata ad un ristretto numero di persone.

Sono dunque contrario alle proposte ventilate sia in ordine alla nomina di una commissione di vigilanza, sia in ordine alla limitazione della validità della legge ad un anno. Tutto ciò potrebbe far sorgere una discussione che rischierebbe di non far passare la legge prima della fine della legislatura, il che sarebbe estremamente dannoso per i ciechi civili.

**PRESIDENTE.** Vorrei soltanto fare osservare che, quando a carico del bilancio dello Stato vi è un onere di un miliardo e mezzo, lo Stato stesso avrebbe il dovere, più che il diritto, di controllare che questi fondi raggiungano lo scopo al quale sono destinati.

Non voglio qui sollevare una questione di principio, ma come indirizzo mi sembra che questa dovrebbe essere la via da seguire.

**BIASUTTI, Relatore.** Le osservazioni del Presidente sono giuste. Ma qui non si tratta della affermazione di un principio, ma si tratta solo di risolvere temporaneamente questa questione, per cui si può approvare il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Darò lettura degli articoli del nuovo testo della proposta di legge, facendo presente che esso sostituisce *in toto* il testo delle proposte di legge nn. 1974, 2645 e 2935.

Se non vi sono osservazioni, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione gli articoli stessi.

**ART. 1.**

A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-1954 il contributo ordinario, concesso con la legge 7 dicembre 1951, n. 1371, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, è elevato da lire 960 milioni a lire 1 miliardo e 440 milioni annui.

(È approvato).

**ART. 2.**

Al maggior onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante utilizzo per 480 milioni del « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio del Ministero del tesoro.

(È approvato).

**ART. 3.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo del provvedimento:

« Aumento del contributo a favore della Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Elevazione a lire 30 milioni del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente. (Is. M. E. O.). (3265).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Elevazione a lire 30 milioni del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.).

Prego l'onorevole Vicentini di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

**VICENTINI, Relatore.** Onorevoli colleghi, l'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente ha lo scopo di organizzare corsi di lingue orientali, di istituire borse di studio per studenti italiani in oriente e studenti orientali in Italia; di organizzare e sviluppare rapporti culturali e spirituali tra l'Italia e detti Paesi, trasmettendo per radio, per incarico della Presidenza del Consiglio, in India, Pakistan, Giappone e Iran, conversazioni radio sui diversi aspetti della vita del nostro Paese in special modo nelle sue manifestazioni nel campo dell'economia, della scienza e dell'arte; di istituire un corso con carattere didattico di conferenze orientative sulla situazione politica ed economica del medio ed estremo oriente; di ospitare personalità di passaggio in Italia per intensificare i rapporti culturali fra l'Italia e i paesi sopra indicati; di collaborare alle riviste che riguardano i nostri rapporti con l'oriente e che hanno importanza sia dal punto di vista culturale che economico.

Il contributo statale a favore dell'Istituto è stato finora di 7 milioni e 500 mila lire al-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

l'anno, che dimostratosi insufficiente ai vari compiti affidati all'Istituto, viene, col presente disegno di legge, elevato a 30 milioni.

In considerazione dell'importanza delle nostre relazioni con i paesi dell'oriente, dichiaro di essere favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 2 del disegno di legge in esame dispone che alla maggiore spesa di 22 milioni e 500 mila lire viene fatto fronte per il corrente esercizio 1952-53, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo, mentre per l'esercizio successivo 1953-54 la spesa inciderà sul capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla maggiore spesa di lire 22.500.000 per l'esercizio finanziario 1952-53 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1953-54 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore propone che l'articolo 2 abbia la seguente dizione tecnicamente più appropriata:

« Alla maggiore spesa di lire 22.500.000 per l'esercizio finanziario 1952-53 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento

legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo. Per l'esercizio 1953-54 la spesa inciderà sul capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nella formulazione dianzi letta.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose. (3228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose.

Prego l'onorevole Turnaturi di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge riguarda il regime di riscossione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose. È noto che i comuni e le categorie interessate di produttori chiedono che sia applicato il sistema della tariffa anziché quello dell'abbonamento, il quale crea casi fiscali di evasione, giovando a pochi operatori intraprendenti e favorendo le sofisticazioni del prodotto. In accoglimento di tali richieste, si chiede, soltanto per le bevande vinose, la modifica dell'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, (che prevede gli abbonamenti facoltativi), dell'articolo 44 dello stesso testo unico (che prevede abbonamenti obbligatori) e dell'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, (che prevede abbonamenti obbligatori a carattere particolare) e, infine, dell'articolo 71 del citato testo unico per la parte che riguarda la riscossione in economia mediante convenzioni di abbonamento obbligatorio nei comuni delle ultime due classi.

Attese le giuste finalità che il provvedimento intende perseguire, mi onoro di raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

degli articoli che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione, fatta eccezione per le bevande vinose, sia effettuata mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti ».

(È approvato).

## ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso l'imposta di consumo sulle bevande vinose si riscuote a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo articolo 71 e dall'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei diritti e compensi dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e al dipendente personale di collaborazione. (3104).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei diritti e compensi dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari e al dipendente personale di collaborazione.

Prego l'onorevole Sullo di svolgere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. Desidero fare una dichiarazione pregiudiziale. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato presentato dal Governo con l'altro disegno di legge che regola i diritti e compensi di tutti gli altri uffici finanziari. Ora se, noi approvassimo questo provvedimento, che concerne i diritti spettanti al personale addetto agli uffici riguardanti le iscrizioni e trascrizioni sui Registri immobiliari, e non approvassimo l'altro

provvedimento n. 3105 che riguarda i diritti di voltura od altri diritti spettanti al personale provinciale dipendente dal Ministero delle finanze, verremmo a creare una situazione un po' strana e difficile perché in un caso si verrebbe a determinare un aumento di reddito mentre nell'altro caso ciò non accadrebbe e, per quanto riguarda gli impiegati, alcuni vedrebbero riordinato il loro settore ed altri no. Sono piuttosto perplesso perché i diritti vengono stabiliti con aumenti e non con diminuzioni, e ciò avrà un immediato riflesso sul pubblico che deve andare agli sportelli degli uffici. Insomma, approvare ora soltanto il disegno di legge in esame creerebbe complicazioni. Credo che la tecnica con cui il Governo ha presentato contemporaneamente i due disegni di legge sia approvabile; ma che l'approvazione parziale, cioè di un provvedimento senza la contemporanea discussione dell'altro, possa creare difficoltà. Ritengo, pertanto, che i due disegni di legge si dovrebbero discutere insieme.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nessuno più di me può essere favorevole alla proposta del relatore; ma, se il risultato pratico di tale proposta fosse quello di non discutere nemmeno il disegno di legge che riguarda i conservatori, che è un provvedimento che ha una sua fisionomia particolare perché le casuali dei conservatori non si possono confondere colle casuali di tutti gli altri impiegati dell'Amministrazione finanziaria, io mi opporrei. Per evidenti ragioni, essendo noi ormai al termine della legislatura ed essendo evidente come non si possa raggiungere l'*optimum* di discutere entrambi i provvedimenti, chiedo che si discuta almeno quello che è di più facile esame e che risponde ad esigenze sulle quali l'Amministrazione, le categorie interessate e — penso — anche il Parlamento potrebbero essere d'accordo.

TURNATURI. Secondo me può essere condiviso il parere dell'onorevole Sottosegretario di Stato che cioè il provvedimento riguardante i conservatori delle ipoteche verrebbe approvato indipendentemente dall'altro provvedimento che riguarda la riorganizzazione dei diritti casuali per il personale del registro. Ma giustamente il relatore fa osservare che vi è una certa interdipendenza fra gli uffici del registro e quelli dei conservatori delle ipoteche; però la posizione del personale delle ipoteche è un po' autonoma rispetto a quella del personale del Registro. D'altra parte, vi

## QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

è qui da fare una valutazione di opportunità politica più che di stretta natura giuridica. Se il Governo ritiene indispensabile l'approvazione del disegno di legge relativo ai conservatori, per un riguardo al parere del Governo potremmo riesaminare il nostro atteggiamento; ma, se non vi è alcun motivo di urgenza, ricordiamoci che abbiamo portato la proroga di tutta la materia riguardante i diritti casuali alla fine del prossimo ottobre, e che d'altra parte il problema è grave e richiede molta ponderazione. Pertanto, se il Governo non insiste sull'immediata approvazione, chiederei il rinvio dell'esame di tutta la materia alla nuova Assemblea. Qualora il Governo insista, mi opporrei alla discussione del provvedimento che riguarda i funzionari del registro, perché ritorneremo a turbare un settore che ha acquisito una sua serenità almeno fino a tutto il mese di ottobre 1953.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione per la quale a un certo momento questo ramo del Parlamento ha creduto di dover affrontare il problema delle casuali è piuttosto un problema di fondo: cioè, se debbano o no essere conservate. Il Parlamento futuro dovrà risolvere questo problema, ma è indubbio che la figura del conservatore riveste una sua fisionomia particolare per la particolare responsabilità che assume e perché, entro determinati limiti, paga in proprio il personale di collaborazione.

Quindi, sia che rinviemo l'esame delle casuali dei conservatori al nuovo Parlamento sia che lo affrontiamo noi, ora il problema di fondo è e rimane quello, indipendentemente dalla soluzione che sarà data a quello che riguarda i conservatori che ha una sua speciale e limitata portata. Pertanto, non vedo la ragione di rinviare la trattazione di un provvedimento che è pronto, che credo sia anche sufficientemente elaborato e sul quale la Camera e la Commissione hanno tutta la possibilità di discutere e di deliberare.

SULLO, *Relatore*. Vorrei fare osservare all'onorevole Sottosegretario di Stato, di cui è nota la particolare competenza, che la legge da modificare è quella del 1943, n. 540 (articolo 37) che però prevedeva dei diritti unicamente per i conservatori, salvo rarissimi casi in cui veniva concesso un diritto anche al personale sussidiario. Adesso, invece, innoviamo perché veniamo a dare una notevole compartecipazione al personale di collaborazione; quindi, i diritti casuali non vanno al solo conservatore, ma anche al personale di collaborazione. In effetti il pubblico pagherà

di più e una parte di quello che il pubblico pagherà andrà al personale di collaborazione delle ipoteche, i cui obblighi giuridici sono diversi da quelli dei conservatori. Mentre, se approvassimo l'altro disegno di legge n. 3105, verremmo a togliere i diritti casuali ad altri settori e a diminuirli ad altri e con questa legge verremmo a togliere completamente tali diritti al personale delle ipoteche. Insomma, se aumentiamo i diritti casuali alla categoria del personale di collaborazione, se approviamo anche l'altro provvedimento cui ho accennato veniamo a diminuire i diritti casuali in altri settori. E allora, perché non fare un esame comparativo? D'altra parte, il rinvio dell'esame è necessario anche perché aumentiamo le tabelle per le ipoteche, mentre in altri settori (per esempio quello del registro) le lasciamo quali erano nella legge del 1951 o addirittura in quella del 1948, e si verificherebbe una rivalutazione in un settore e non in un altro. Invece, il metro dev'essere unico! Per queste ragioni proprio aderendo alla logica che ha spinto il Governo a presentare — sia pur distinti — i due provvedimenti, ritengo opportuno che l'esame di essi venga fatto dalla stessa Camera (altrimenti si verificherebbe l'approvazione di un provvedimento da parte di questa Camera e l'approvazione dell'altro provvedimento da parte della nuova Camera), nello stesso momento politico ed anche con una discussione tecnica in cui ci si possa giovare, contemporaneamente, di tale interdipendenza, pur riconoscendo però che gli argomenti addotti dal Sottosegretario di Stato valgono per i soli conservatori e non per il personale di collaborazione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che facciamo come le farfalle che girano sempre attorno a uno stesso punto: diciamo sempre le stesse cose. La ragione politica che il relatore invoca per il rinvio di questo provvedimento, secondo me, è proprio la ragione che fa sì che tale provvedimento dovrebbe essere discusso in questo momento. La ragione politica involge il problema di fondo: cioè, manteniamo o no questa forma di remunerazione anche al personale dell'Amministrazione finanziaria? Questo problema comunque si voglia risolvere, non riguarda i conservatori. A meno che vogliamo rivoluzionare tutta la materia, l'attribuzione delle casuali ai conservatori è fuori di discussione di tutta questa grossa questione delle casuali stesse. Il personale di collaborazione, poi è nella maggioranza dei casi non alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria, bensì viene assunto per la-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

vori di scritturazione e di archiviazione ed è pagato direttamente.

SULLO, *Relatore*. L'onorevole Sottosegretario di Stato sa che non si tratta di questo personale di collaborazione, ma di quello previsto dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo, ma quando si dice conservatori, si dice anche conservatorie. Non possiamo regolare le casuali dei conservatori e non anche quelle del personale che collabora nelle conservatorie delle ipoteche.

Mi pare che quelle ragioni particolari che militano per una diversa funzionalità istituzionale delle conservatorie delle ipoteche e che giustificano la remunerazione attraverso le casuali, non militino per altre branche dell'Amministrazione finanziaria. Il relatore richiama il Governo sulla opportunità. Naturalmente le valutazioni sono diverse; ma io ritengo che sia opportuno discutere proprio ora tale provvedimento.

SULLO, *Relatore*. All'articolo 2 è istituito un fondo premi in connessione con l'altra legge. Qui facciamo una trattenuta sui diritti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed istituiamo un fondo premi, che è in connessione con un'altra legge che per ora non discutiamo. Quindi, se non approviamo quell'altra legge, il fondo premi resta fermo perché non esiste il relativo regolamento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Resta fermo che sono d'accordo con il relatore che sarebbe cosa migliore discutere i due provvedimenti insieme.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Provvedimenti in materia di tasse sulle  
concessioni governative. (2912).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

Prego il relatore, onorevole Castelli Avolio, di riassumere la discussione avvenuta nella precedente seduta.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che ci siamo già occupati di questo disegno di legge nella precedente seduta del

13 febbraio scorso e che abbiamo rinviato il seguito della discussione in attesa del parere della VIII Commissione permanente (Trasporti) ed anche per risolvere dei dubbi che erano stati sollevati da qualche collega della Commissione a proposito dell'ammontare del gettito e a proposito delle conseguenze che la riduzione della tassa di concessione per le linee automobilistiche avrebbe avuto sul gettito delle linee ferroviarie.

La Commissione trasporti ha fatto conoscere il suo parere, proponendo vari emendamenti sui quali occorrerebbe che l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze esponesse la propria opinione, perché mentre da una parte si riduce ancora la tassa di concessione amministrativa, per l'altra parte invece si aumenta. Quindi, in buona sostanza il risultato potrebbe essere quello di non aggravare o diminuire l'onere finanziario. Quindi, sarebbe necessario conoscere quale sia il parere dell'onorevole Sottosegretario di Stato su quanto ha osservato la Commissione trasporti.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarei molto lieto di poter dire subito il mio parere; ma a parte la considerazione che ho avuto gli emendamenti solo in questo momento, gli stessi sono esposti in una forma così schematica per cui devo riconoscere che, allo stato, non mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto la Commissione trasporti a diminuire da un verso e ad aumentare dall'altro.

Quindi, chiederei che questo provvedimento potesse essere discusso nella prossima seduta per rendermi conto presso il Presidente della Commissione trasporti delle ragioni a sostegno degli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti approvati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Elevazione a lire 30 milioni del contributo ordinario annuale per le spese di fun-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

zionamento dell'Istituto per il medio ed estremo oriente (I.S.M.E.O.) » (3265):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

« Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose » (3228):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

BARBIERI, BIANCHI BIANCA, PIERACCINI ed altri: « Aumento del contributo a favore della Unione italiana dei ciechi per l'assistenza ali-

mentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno » (1974, 2645, 2935):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Corbino, D'Agostino, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Pesenti, Pieraccini, Ricci Giuseppe, Saggin, Scarpa, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

E in congedo:

Mannironi.

La seduta termina alle 12.